

TRIBUNALE DI NUORO

Alla Cortese Attenzione:

Del Procuratore della Repubblica

Dell'ufficio ULEPE

Del Presidente della Camera Penale

Del Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Dei giudici dell'ufficio

ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA. LINEE GUIDA

Il Tribunale ha ritenuto opportuno modificare le seguenti linee guida al fine di agevolare l'adozione da parte dei giudici di provvedimenti di messa alla prova, nelle ipotesi in cui saranno ritenuti sussistenti i presupposti indicati dalla legge.

Si fonda evidentemente su quanto oramai maturato dal decennio di pratica dell'istituto e tengono conto delle esigenze di assicurare una più facile interlocuzione tra i soggetti coinvolti, che si avvantaggia anche dello sportello UEPE, di recente istituito e viene incontro alle segnalate esigenze di velocizzare gli adempimenti delle parti, delle cancellerie, e ridurre allo stretto indispensabile le competenze UEPE, che in questo ultimo decennio si sono fortemente espanse.

Queste linee sono state precedute da interlocuzione con Avvocati, Cancelleria, Giudici, Procura, Uepe.

Ovviamente le disposizioni, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa ed organizzativa dei singoli giudici, costituiscono linee generali di comportamento che però appaiono idonee a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio- giustizia penale nel circondario di Nuoro.

L'UEPE effettuerà il controllo del rispetto delle prescrizioni anche in considerazione della inopportunità di incaricare le forze dell'ordine di operare verifiche che potrebbero mal conciliarsi con il programma stilato ed essere fonte di fraintendimenti (il sottoposto non è neanche presuntivamente colpevole di nulla, perché finalità dell'istituto è prescindere da ogni giudizio di colpevolezza anche implicito : pertanto un controllo da parte delle forze dell'ordine appare nella generalità dei casi inopportuno).

Al fine di favorire l'avvio dell'istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili, secondo le indicazioni dell'UEPE, nei programmi di trattamento non è stata inserita una prescrizione generale relativa alla mediazione, che potrà essere valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell'UEPE dell'ente da incaricare.

Analogamente l'inserimento nel programma di eventuali prescrizioni per il risarcimento del danno, per le condotte riparatorie e/o per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose potrà essere effettuato dal Giudice anche sulla base delle informazioni inserite dall'UEPE nella proposta di programma.

I programmi di trattamento sono stati stilati sulla falsariga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, peraltro calibrando le prescrizioni in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio), e con l'inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio e che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, comuni e/o presso enti o organizzazione di assistenza sociale, sanitaria e di

volontariato, **non necessariamente** convenzionati con il Tribunale (non operando la norma di cui al 168 il rinvio all'art. 59 del 274 del 2000- in particolare il comma sei-, invece richiamato dall'art. 186 C.D.S).

Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

1. Di norma tutte le comunicazioni sono informatiche, secondo le modalità previste dalla legge. Solo la presa in carico avviene mediante diretto contatto della persona fisica richiedente che si presenterà negli uffici UEPE.
2. La domanda di trattamento corredata dai documenti necessari deve essere presentata all'UEPE competente in base al domicilio dell'indagato/imputato che rilascerà attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente;
3. All'udienza nella quale viene formulata la richiesta con il deposito dell'istanza e della domanda di trattamento con relativi allegati già depositata all'UEPE, il Giudice valuterà la insussistenza dei presupposti ex 129 (prescrizione, depenalizzazione, remissione o assenza di querela) senza – in dibattimento- acquisire il fascicolo del pubblico ministero, non essendo necessario valutare in alcun modo la colpevolezza (anzi occorre prescindere dal giudizio, quale carattere essenziale dell'istituto) ma solo la corrispondenza astratta tra ipotesi di reato e condotta di messa alla prova;
4. Nella medesima udienza il giudice valuterà la astratta ammissibilità della istanza (MAP 1) (anche con riferimento alla possibilità di ammissione solo per alcuni reati) anche previa riqualificazione del fatto e **previa determinazione della durata della messa in prova (che in difetto di precisazioni corrisponde al periodo di rinvio tra udienza MAP 2 e quella fissata per la valutazione dell'esito) e in particolare dei lavori di pubblica utilità secondo i parametri sotto riportati in TABELLA.** Tale **pre-**determinazione sulla base della tabella sotto riportata evidentemente ha il senso di rendere noto da subito l'orientamento del giudice nella individuazione della quantità di lavoro di pubblica utilità nel caso concreto, al fine di evitare l'effetto *sorpresa* successivo alla individuazione del programma;
5. In caso di positiva delibazione (MAP 1), il giudice, a richiesta della parte che non abbia predisposto il programma, rinvierà a distanza di 4 mesi, previa sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3, per dare tempo alle parti richiedenti il rinvio di predisporre concretamente il programma;
6. Il provvedimento del Giudice contenente l'esito della delibazione sulla ammissibilità, la pre-determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, dovrà essere in ogni caso comunicato via mail all'UEPE della cancelleria. È facoltà del difensore anticipare la comunicazione;
7. Il Giudice dovrà valutare la opportunità di percorsi di mediazione;
8. Solo il Giudice potrà richiedere all'Uepe l'effettuazione dell'indagine socio-familiare ove, sussistendo particolarissime e straordinarie specifiche del caso concreto, non si ritenga eccezionalmente sufficiente la documentazione presentata all'atto della richiesta e già valutata dall'UEPE. In assenza di ordine del giudice, UEPE è esentato dalla indagine.
9. A questo punto l'imputato, avvisato dal difensore via mail o telefono, si presenterà personalmente a UEPE anche senza difensore ed eventualmente anche nei giorni di apertura dello sportello in Tribunale. A questo punto l'imputato, attenderà di essere convocato dall'UEPE per effettuare i colloqui necessari alla predisposizione del programma di trattamento)
10. Esaminata la domanda e la documentazione e preso atto del consenso del richiedente, l'UEPE redigerà il piano di trattamento con le prescrizioni previste e trasmetterà il medesimo via mail all'autorità giudiziaria dandone informazione (con indicazione del numero di protocollo) anche al procuratore speciale;”
11. Il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà ancora integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, in grado di diminuire la durata pre-determinata del lavoro di pubblica utilità anche al di sotto del limite minimo, qualora il giudice lo ritenga, valutando ogni specificità del caso concreto. In caso di assenza di prescrizioni aggiuntive di regola si rispetteranno i limiti della tabella;
12. Il Giudice, valutato il piano di trattamento anche all'esito delle eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova (MAP 2) indicando espressamente il periodo di lavori di

pubblica utilità e rinviando a udienza fissa successiva di almeno 2 mesi alla fine dei lavori di pubblica utilità. In difetto di precisazioni, la durata dei lavori di pubblica utilità deve intendersi corrispondente alla durata della sospensione complessiva, dedotti 60 giorni per le incombenze anteriori e successive al provvedimento di MAP 2 (presentazione, avvio, e comunicazione dell'esito);

13. La cancelleria provvederà a trasmettere il provvedimento MAP 2 del Giudice via Mail all'UEPE.
14. Entro 10 giorni dall'udienza, l'imputato, da reputarsi presente nella udienza sia abbia avuto accesso al rito tramite procura speciale o si sia presentato in udienza, dovrà senza alcuna convocazione UEPE, prendere egli stesso contatto con UEPE e sottoporsi al periodo di messa alla prova, mediante sottoscrizione di verbale di presa in carico. La mancata presentazione comporterà immediata comunicazione da parte di Uepe al giudice che fisserà, eventualmente, immediata udienza camerale per la revoca. È possibile presentarsi presso l'ufficio di prossimità il martedì in tribunale. In caso di impedimento dell'ufficio Uepe alla immediata presa in carico, previa attestazione della presenza, sarà cura dell'UEPE riconvocare il soggetto ammesso.
15. Nei provvedimenti applicativi (MAP2) dovrà esser riportata la dizione secondo la quale, **qualora il periodo di sospensione si concluda senza integrale prestazione dei L.P.U. per il periodo previsto, il termine di sospensione del procedimento si intenderà prorogato per la durata necessaria a svolgerli integralmente. In questo caso UEPE comunicherà la nuova data di fine lavori, e il giudice rinvierà la udienza almeno 60 giorni dopo la scadenza di questo termine.**

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Peraltro, occorre ribadire la necessità, di cui al punto 7, che il **Giudice- in sede di udienza di valutazione del programma- intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo**, soprattutto in relazione prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato la cui compresenza potrebbe giustificare la riduzione del corrispondente periodo di lavoro di pubblica utilità anche eventualmente inferiore a minimi della tabella che si riporta.

Nuoro 21 maggio 2024

La Direttrice

Il Presidente

Dr.ssa Giuseppina Boeddu

Dott. Mauro Pusceddu

TABELLA DI CONVERSIONE

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di lavori di pubblica utilità da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di lavori di pubblica utilità da 1 a 4 mesi

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di lavori di pubblica utilità da 4 a 6 mesi

FASCIA D)

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di lavori di pubblica utilità da 6 a 8 mesi

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di lavori di pubblica utilità da 8 a 12 mesi

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di lavori di pubblica utilità da 12 a 24 mesi.